

---

San Marino 23 novembre 2015

On.li Consiglieri

**Membri del Consiglio Grande e Generale  
della Repubblica di San Marino**

E per conoscenza

- **On.li Consiglieri Membri del Congresso di Stato  
della Repubblica di San Marino**
- **A tutti i Capigruppo**
- **A tutti i Partiti e Movimenti politici**
- **Spett.le Segreteria di Stato Industria ed Artigianato**
- **Organi di Stampa**

Loro sedi

**Lettera inviata a mezzo email**

**Oggetto: Posizione congiunta della Associazioni firmatarie, per una analisi ed esposizione dei gravi effetti distorsivi del Progetto di Legge dal tema "LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI", presente al comma 17 dell'ordine del giorno della attuale seduta del Consiglio Grande e Generale**

Onorevoli Consiglieri, Onorevoli Segretari di Stato,

Dopo aver predisposto una posizione congiunta sul tema di cui in oggetto, già con nostra datata 9/11 u.s. e dopo aver illustrato gli aspetti distorsivi ed i palesi errori del progetto di legge anche in un momento formale quale potrebbe essere considerata la Commissione per l'imprenditoria appositamente riunita, con invitati i relatori del testo di legge, **dobbiamo prendere atto che nessun argomento proposto dalle associazioni e dai rappresentanti degli uffici, banche e istituzioni presenti nella commissione è riuscito a convincere i relatori dell'importanza di prendere tempo e riflettere sulla effettiva portata dello strumento proposto.**

**Perché tanta energia e tanta convinzione da parte nostra? Perché i relatori non provano a riflettere del fatto che tutte insieme le associazioni sono convinte della opportunità che questo strumento, valido negli scopi, ma deleterio nella previsione così come posta, anziché produrre ricchezza, potrebbe diventare uno strumento che alimenterà concorrenza sleale, impoverimento della base economica, forte rischio di abusi e dispersione di risorse pubbliche?**

Di seguito, pur nella necessaria sintesi imposta da una lettera, proviamo ad enunciare i principali motivi che alimentano la nostra posizione, quale estremo tentativo di evitare alla nostra collettività uno strumento lodevole negli scopi, ma mal pensato negli effetti.

Noi non auspichiamo l'insuccesso di questa lodevole iniziativa. Auspichiamo la lungimiranza di ogni Consigliere della Repubblica, nel considerare l'opportunità di stimolare coloro che hanno svolto il lavoro di **ripartire da quanto prodotto con un nuovo iter**, prendendo spunto dalle tante considerazioni qui esposte e delle tante che potranno essere ancora inserite, perché **San Marino ha bisogno di buone idee e buone leggi**.

Qui l'idea è buona, il testo no! Rifacciamola, rendendo merito a chi ha avuto l'idea, ma anche a coloro che vorranno rendersi conto che è più saggio e maturo un ripensamento che una ingiustificata ostinazione.

Nell'evidenziare tutta la nostra disponibilità per eventuali confronti, vogliate gradire i nostri più distinti saluti.

**ANIS**  


**OSLA**  


**UNAS**  


**USC**  


**USOT**  


Aspetti ed osservazioni sul testo licenziato dalla Commissione e sottoposto in seconda lettura.

**NOTA:** Il testo è stato redatto in tempi ristrettissimi. Se qualche piccola imprecisione dovesse emergere, invitiamo a coglierne lo spirito e non il mero aspetto in sé. Evidenziamo altresì che per ragioni di sintesi in questa sede saranno trattati solo alcuni aspetti principali per portata e criticità, rinviando aspetti apparentemente secondari ad altro confronto qualora ce ne fosse l'opportunità.

**Legenda:** per meglio esplicitare

- In giallo verranno identificati gli aspetti principali oggetto di analisi
- In rosso si riporta il testo del PDL relativa all'aspetto trattato
- In nero si evidenziano le osservazioni dei sottoscrittori la presente.

## 1. Iniquità da titolo e obiettivo della legge

"LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI"

Art.1 (Obiettivo della legge)

1. La presente legge ha come finalità la promozione e il sostegno di **nuova imprenditoria giovanile** e lo sviluppo di attività nei centri storici.
2. La legge intende:
  - a) favorire l'**imprenditorialità** dei giovani;
  - b) qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura d'impresa;
  - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese di giovani e/o a prevalente partecipazione di giovani;
  - d) predisporre agevolazioni di natura economica e fiscale in favore delle attività economiche e in favore di pubblici esercizi nei centri storici **periferici** della Repubblica di San Marino, **con l'obiettivo di rivitalizzare i centri storici periferici attraverso la creazione di nuove attività economiche.**

La legge deve essere pensata per i giovani e per la nascita di nuove imprese. Non deve esserci nessuno discriminare tra tipologie di imprese. Se un settore necessitasse di particolari interventi da parte del legislatore non deve essere qui la sede.

Se si inseriscono variabili ulteriori, allora non si comprende il perché dell'esclusione di realtà quali quelle oramai storiche e romantiche legate all'artigianato artistico (*scalpellini, ceramisti, stamperie, legatorie, ecc.*), così come non si capirebbe il perché di esclusioni legate all'ospitalità turistica o centro storico principale, volano di una parte di economica assolutamente meritevole di altrettanta attenzione.

ANIS

OSLA

UNAS

USC

USOT

---

Tutti i giovani (e la soglia di 40 anni per gli uomini e 45 per le donne è generosa), anche coloro che intraprenderanno in un centro storico sono ammessi. Qui la *ratio* deve essere unicamente finalizzata al sostegno da parte del sistema alla nascita di una giovane e nuova imprenditoria sammarinese. Questa deve essere una sede nobile, una legge quadro, e non uno strumento per attivare politiche di settore.

*(successivamente nei prossimi punti si potrà esplicitare il potenziale distorsivo sull'economia)*



4



## 2. Il rischio abusi (1) e la deroga al principio di stimolo alla nascita di nuove imprese

### Art. 2 (Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge: le imprese di diritto sammarinese, di nuova costituzione, organizzate in maniera individuale, in forma societaria e in forma cooperativa.
2. Non sono ritenute ammissibili domande relative ad iniziative imprenditoriali che siano di fatto in continuità con imprese preesistenti salvo che queste non si configurino come rilevamento delle stesse. A tal fine, il rilevamento di imprese di parenti e gli affini fino al 2° grado, del richiedente o dei richiedenti è ammesso ai benefici solo nei casi in cui il subentro sia caratterizzato da elementi di innovatività, come previsto alla lettera h) dell'art 4, rispetto all'attività precedentemente svolta.

Anche qui l'assunto "La legge deve essere pensata per i giovani e per la nascita di nuove imprese" dovrebbe essere il principio ispiratore della norma, principio che viene infranto dal secondo comma dell'articolo. Prevedere che il semplice rilevamento di una impresa già esistente produttiva ed a regime da parte di un 40enne, ovvero di una 45enne, si configuri come soggetto beneficiario della legge "LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI E DELLE NUOVE ATTIVITA' NEI CENTRI STORICI", non solo è inopportuno, ma creerebbe il depauperamento di risorse pubbliche per decontribuzioni e prestiti d'onore, oltre ai mancati introiti derivanti dalla fiscalità dovuta da una impresa produttiva a regime.

Una serie di domande semplici e spontanee portano a chiedere:

- Il semplice acquistare una impresa esistente è la nuova impresa da parte di un soggetto che anagraficamente ha i requisiti, è la condizione di sviluppo che si vuole cercare?
- Rilevando per acquisizione aziende floride già esistenti, si creano nuove risorse e nuovi posti di lavoro?
- O rischia di creare distorsioni al mercato e potenziali fenomeni elusivi che minano con conseguente fenomeni di concorrenza sleale?
- Si rischia il fenomeno del "prestanomismo" creato ad arte, visto che poi il requisito dell'accesso è la proprietà, non la conduzione dell'azienda e l'essere coinvolti nel ciclo produttivo? Tutelare il mero detenere un 51% delle quote, senza essere dipendente e amministratore, cedendo l'amministrazione a terzi, giovani e non, residenti o non, è l'obbiettivo o meritano riflessioni ed aggiustamenti nella norma?



5



- Una azienda varrebbe di più per il suo avviamento o per il potenziale dato dagli sgravi inutilmente offerti? ... paradossalmente controproducenti proprio per i giovani, in virtù di un circolo vizioso che si creerebbe nella valutazione delle imprese?

Altro aspetto il **rilevamento intra familiare**. Il ricambio generazionale è un patrimonio che deve essere tutelato. Innovativo o meno, è un elemento di virtù che assume valenza positiva. Ma la sua valenza positiva deve essere riconosciuta attraverso **strumenti nel percorso finalizzato a formare la nuova generazione**, non riconoscere l'impresa storica come nuova, defiscalizzando gli utili e elargendo decontribuzioni.

Ed a proposito di riconoscere elementi di innovatività, specialmente se propedeutici a consistenti ed illimitate defiscalizzazioni e decontribuzioni, un testo di legge deve essere chiaro ed inequivocabile, **senza ipotizzare il rinvio alla discrezionalità determinata da una commissione di pochi**.



### 3. Il rischio abusi ed inopportunità: requisiti di ammissibilità

#### Art. 3 - (Requisiti)

1. Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese di cui all'Art.2:

a) organizzate in maniera individuale, di proprietà esclusiva di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni, 45 anni se donna, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese;

b) organizzate in forma societaria ed in forma cooperativa dove almeno il 51% di delle quote di partecipazione è sia di proprietà di giovani con un'età compresa fra i 18 e 40 anni, 45 anni se di donna, e che abbiano residenza effettiva nella Repubblica di San Marino o cittadinanza sammarinese.

→ Relativamente al requisito dell'età, pur concordando sul limite massimo ancorché indubbiamente generoso, una prima osservazione non può che essere concentrata sull'aspetto dell'impresa femminile.

Se un'impresa è nuova, totalmente detenuta e gestita da imprenditrici sammarinesi, magari provenienti da inoccupazione, se si vuole fare un distinguo con gli uomini, perché porre un limite all'età? L'occupazione femminile conosce delle criticità specialmente in fasi di reinserimento lavorativo che possono giustificare una apertura ed uno sforzo oltre la misura.

Di contro, se una impresa non è nuova, e/o non detenuta totalmente da imprenditrici, il raggiungimento della mera quota del 51% da una componente femminile potrebbe prestarsi ad scelte non basate sul tutelare un progetto di impresa, ma stimolare un progetto di impresa finalizzato al raggiungimento della ammissibilità, invertendo l'ordine delle cose e stravolgendo la nobile ratio della norma.

→ Poi, non da meno l'aspetto legato all'ammissibilità in base al detenere una partecipazione e non all'essere imprenditore.

Con argomenti anticipati al punto precedente, evidenziamo che la norma proposta all'articolo 3 del progetto di legge appare in netto contrasto con il titolo e quindi lo spirito del progetto stesso nei casi di soggetti giuridici diversi dall'imprenditore che svolge l'attività come persona fisica.

Con l'obiettivo di fare una LEGGE A SOSTEGNO DEI GIOVANI IMPRENDITORI, si dovrebbe porre l'accento sul fare impresa. Ma se il requisito per l'ammissibilità è il mero detenere delle quote, senza prevedere l'obbligo dell'essere amministratori e dipendenti della società, potrebbe stimolare la ricerca di soci con requisiti, lasciando l'amministrazione effettiva a chi i requisiti non li possiede.

Colui che detiene le quote di una società di capitali è prevalentemente un investitore, non un imprenditore. Mentre "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi" (*Definizione tratta dal Codice Civile Italiano*).

Se si vuole sostenere la nascita di nuove imprese e di nuovi imprenditori sammarinesi, **gli sforzi in termini di risorse, agevolazioni, decontribuzioni e defiscalizzazioni devono essere corrisposti a chi nel progetto crede, è proprietario e ne è coinvolto attivamente, economicamente e professionalmente.**

→ Ultimo aspetto, in tema di esperienza riscontrata nell'applicazione della legge 134/1997, il **livello di partecipazione mista** ad un progetto d'impresa appartenente a soggetti non tutti in possesso del requisito di età.

In questa sede non si intende proporre una soluzione, ma stimolare una riflessione.

- *Perché una impresa detenuta al 51% da giovani è considerata giovane al 100%?*
- *C'è il rischio di riscontrare compagini societarie pensate ad hoc, più per la contribuzione che per l'organizzazione?*
- *Pensare ad una eventuale rimodulazione dei benefici in diretta correlazione alla quantità di partecipazione giovane al progetto, non potrebbe essere una delle tante ipotesi da valutare?*
- *Obbligare gli aventi diritto ad essere amministratori e dipendenti della realtà non ridurrebbe il rischio di abusi, stimolando virtuosamente la partecipazione e la crescita responsabile dei soggetti su cui si sta investendo come sistema?*



#### 4. Aspetti e considerazioni legati ai benefici

##### Art. 4 - (Benefici)

1. A favore delle imprese di cui al presente capo, sono previsti i seguenti benefici:

- a) **Prestito d'onore** si configura come strumento diretto a favorire la promozione dell'imprenditorialità dei giovani, attraverso finanziamenti agevolati concessi sull'onore ovvero non assistiti da alcun tipo di garanzia. Il Prestito d'onore può essere erogato fino ad un massimo di quindicimila/00 euro, da restituire a partire dal secondo anno di attività in quattro rate costanti semestrali ed entro il 31 dicembre di ogni anno. L'importo concesso con il finanziamento deve essere utilizzato esclusivamente per far fronte alle spese di costituzione, agli investimenti e alla gestione della nuova iniziativa economica. Non sono ammesse le spese per acquisto di immobili e per l'acquisto di autoveicoli, ad esclusione dei casi in cui l'autoveicolo sia lo strumento principale dell'attività da svolgere. Sono ammesse invece le spese per l'affitto di immobili adibiti esclusivamente all'attività di impresa. I beni finanziati dovranno essere destinati, materialmente e giuridicamente, allo svolgimento della attività avviata, per l'intera durata del finanziamento, fatti salvi i casi di sostituzione legati alla funzionalità dei beni stessi. Si applicano le esenzioni di cui alle Leggi n.50/1979 e n.37/1980";
- b) **incentivi fiscali** consistenti nell'applicazione dell'aliquota IGR agevolata **pari al 4 %** per i primi 6 anni di attività;
- c) **incentivi contributivi** consistenti nello sgravio del **50%** sui contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro, per un massimo di sei anni. Qualora la domanda di ammissione sia stata presentata antecedentemente alla data di rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di ammissione sia stata presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici;
- d) Incentivi finanziari consistenti nella concessione del credito agevolato, garantito da idonee garanzie personali o reali, di cui all'art 5, con interessi a carico dello Stato fino alla misura del 60% del progetto finanziabile, calcolato sul tetto massimo di euro centomila/00 per le imprese di servizi e commerciali di euro duecentomila/00 per le imprese di produzione. L'erogazione del credito agevolato sugli investimenti ammissibili di cui all'art 5 è condizionata all'iscrizione di privilegio sui beni finanziati in favore dello Stato e garantita contro l'azione revocatoria secondo quanto previsto dall'art 16 del Decreto Delegato n.73/2013. Sono applicabili i benefici di cui all'articolo 17 del medesimo decreto delegato;
- e) **in deroga a quanto previsto dalla legge sulle società, Legge n.47/2006** e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'intero capitale sociale interamente sottoscritto, può avvenire entro il terzo anno di attività, senza incorrere negli effetti di cui all'articolo 12, comma 4, della legge citata e successive modifiche e integrazioni;
- f) le perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione della nuova impresa possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
- g) esenzione della tassa di licenza di primo rilascio e per i due anni successivi, senza possibilità di rimborso della tassa eventualmente già pagata;
- h) i benefici di cui alla lettera a) del presente articolo possono essere triplicati, fino a un massimo di euro quarantacinque/00 nel caso in cui l'impresa sia innovativa. Si considera innovativa, quella impresa che apporta nel prodotto, nel processo, nell'organizzazione o nel rapporto con il mercato caratteristiche di novità rispetto allo stato della tecnologia e/o delle conoscenze riscontrabili nelle imprese e che rappresentano una valorizzazione economica di saperi e competenze scientifiche.

→ **SGRAVI FISCALI.** Una considerazione sul tema della tassazione deve essere fatta nel merito e nel metodo. La legge tributaria (166/2013), entrata in vigore da poco più di un anno, all'articolo 73 norma le fattispecie di agevolazioni di cui possono godere le nuove imprese, con un interessante defiscalizzazione del 50% sugli utili prodotti per i primi 6 anni. Perché non ricondurre le politiche di defiscalizzazione al riferimento già in essere, magari estendendo il beneficio anche a quelle nuove imprese che pur condotte da giovani imprenditori non rientrano nei presupposti di cui alla norma citata?

Perché prevedere ulteriori strumenti diseducando il giovane imprenditore da un dovere sociale quale quello del corrispondere il proprio contributo e concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (art. 13 legge 59 del 1974 - carta dei diritti)?

→ **SGRAVI FISCALI su imprese esercitate da persone fisiche.** Sempre sul tema sgravi fiscali si segnala che la previsione di una aliquota proporzionale sui redditi d'impresa riferiti a persone fisiche pare essere in contrasto con la recente riforma tributaria (166/2013), che all'articolo 148 della stessa (norme transitorie) limita al 31.12.2017 la considerazione di detti redditi a redditi soggetti a tassazione separata con aliquota proporzionale, passando dal 1.1.2018 a considerarli redditi soggetti a tassazione progressiva, non più soggetti a tassazione separata.

→ **INCENTIVI CONTRIBUTIVI.** Le legge 134/1997 ha conosciuto una evoluzione interpretativa ed applicativa che ha portato a limitare lo sgravio contributivo ad un massimo di tre anni. E nel suo

valorizzazione unitaria mensile dello sgravio su costo del lavoro		
Tabella Retributiva ANNO 2015		
Settore: Meccanica Generale		
Categoria 4		1.907,11
valore 4 scatti	47,85	191,40
		2.098,51
contributi TOTALI	33,0%	692,51
contributi a carico dipendente	6,0%	125,91
contributi a carico ditta	27,0%	566,60
Valorizzazione sgravio contributivo	50,0%	283,30
valorizzazione ed incidenza sgravio su costo del lavoro		
mesi		13,00
sgravio mensile / dipendente		€ 283,30
sgravio annuale / dipendente		€ 3.682,89
ore annuali lavorate		1.620,00
Incidenza oraria dello sgravio		€ 2,27

spirito un presupposto fondamentale, oltre al discutibilissimo concetto dell'innovazione, prevede la attribuzione di benefici a soli nuovi progetti d'impresa. Il rilevamento d'azienda è escluso dal campo di applicazione della norma.

- Valorizzazione della portata del beneficio. Fatta questa premessa, per circostanziare e circoscrivere il ragionamento sull'istituto della decontribuzione parziale (50%) degli oneri sociali, **dobbiamo chiederci quanto costa al sistema la**

**decontribuzione applicando la variabile tempo e la variabile quantità dei dipendenti, riferita ad un medio livello (es. 4 categoria con 4 scatti di anzianità settore meccanica generale).**

sgravio annuale unitario € 3.682,89

valorizzazione dello sgravio in base agli anni ed ai dipendenti interessati

Anni Dipendenti	1	2	3	4	5	6
1	€ 3.682,89	€ 7.365,77	€ 11.048,66	€ 14.731,54	€ 18.414,43	€ 22.097,31
5	€ 18.414,43	€ 36.828,85	€ 55.243,28	€ 73.657,70	€ 92.072,13	€ 110.486,55
10	€ 36.828,85	€ 73.657,70	€ 110.486,55	€ 147.315,40	€ 184.144,25	€ 220.973,10
20	€ 73.657,70	€ 147.315,40	€ 220.973,10	€ 294.630,80	€ 368.288,51	€ 441.946,21
50	€ 184.144,25	€ 368.288,51	€ 552.432,76	€ 736.577,01	€ 920.721,26	€ 1.104.865,52
100	€ 368.288,51	€ 736.577,01	€ 1.104.865,52	€ 1.473.154,02	€ 1.841.442,53	€ 2.209.731,03

Come di evince dalle tabelle, per l'esempio trattato, una decontribuzione può essere valorizzata in circa 285 euro /mese per 13 mesi anno per i 6 anni previsti dal Progetto di Legge, determinando una opportunità di circa 22.000 euro anno.

E se i dipendenti fossero 10? .... E se i dipendenti fossero 50?

**E se i dipendenti fossero 100?**

Da notare che con la previsione dell'articolo 2, in cui una azienda storica venisse ceduta ad un soggetto con i requisiti (40 anni se uomo o 45 se donna), teoricamente non sarebbe per nulla improbabile che qualcuno pensasse di "organizzarsi" o "strutturarsi" per accedere ad un beneficio da 6 zeri!!!

→ Altro aspetto la quantità di decontribuzione lineare al 50% per i 6 anni. Sostenere una impresa sammarinese che nasce deve essere l'obiettivo di tutti. Ma l'atteggiamento del sostenere deve presupporre un pari orientamento all'educare a fare impresa.

Non è educativo proporre un alto livello di decontribuzione per un periodo se superi il medio termine, sia perché oneroso per il sistema, sia perché irrispettoso dei basilari concetti di concorrenza leale tra imprese dello stesso settore operanti nello stesso territorio.

Pensare ad una decontribuzione, anche più alta in partenza, ma decrescente di anno in anno (es. Anno 1 → 60%; Anno 2 → 50%; Anno 3 → 40%; Anno 4 → 30%; Anno 5 → 20%; Anno 6 → 10%) accompagnerebbe la nuova impresa in un processo di affrancamento, progressivamente stimolandone il confronto con quel mercato in cui dal 7° anno dovrà avere la forza e la capacità di inserimento, senza avere traumi gestionali.

→ decontribuzione, limiti dimensionali e disoccupazione sammarinese: così come prevista sia dal Progetto di Legge, sia dalla legge 134/1007, la decontribuzione pare prevista per tutti i lavoratori, cittadini, residenti e non; addirittura cumulabile con altri istituti quali mobilità, apprendistato, ecc. E pare possibile per tutti i dipendenti dell'impresa senza limite massimo.

---

Ma alla luce delle tabelle appena esposte, bisognerebbe riflettere sull'opportunità di porre o meno un limite al numero massimo di dipendenti su cui beneficiare dello strumento e sulla politica legata alle azioni per il contenimento della disoccupazione interna.

→ **VERSAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.** Aiutare una impresa che nasce, deve significare fornire le risorse per raggiungere gli obiettivi, non derogare ai principali elementi di equilibrio e garanzia del sistema economico e di regole tra operatori.

Prevedere la deroga alla legge sulle società al tema del versamento del capitale sociale, ovvero al non essere illimitatamente responsabili per il periodo in cui non si sia completamente ottemperato, non è un mero cavillo, bensì un ledere i rapporti e le tutele degli operatori che con queste nuove imprese avranno da interagire in qualità di fornitori.

→ **BENEFICI TRIPLICATI.** Sull'aspetto di cui al punto i) dell'articolo 4 del PDL, desideriamo soffermarci non tanto sulla portata, ma sull'opportunità che la norma chiarisca già in questa sede quale sia il **concetto di impresa innovativa**, ovvero almeno tracciare delle linee guida, perché su temi quali il Prestito d'Onore, ovvero di credito effettuato con risorse pubbliche è auspicabile che la chiarezza avvenga al massimo livello delle fonti normative (legge) e non demandata ad un mero regolamento amministrativo.



## 6. Il tema dei Centri Storici

### Art. 6 - (Requisiti)

1) Possono accedere ai benefici di cui al presente capo, le imprese di cui all'art.2:

a) detenute almeno per il 51% da parte di persone fisiche aventi residenza effettiva o cittadinanza sammarinese e

b) che abbiano la sede e svolgano l'attività nei centri storici periferici della Repubblica. Si considerano ai fini della presente legge centri storici periferici, le zone indicate all'art. 33 della Legge n.7/1992 Piano Regolatore Generale e relative norme di attuazione, identificate nelle zone A1 e A2, con l'esclusione del Centro Storico di San Marino Città.

### Art. 7 - (Benefici)

1. Per le imprese di cui al presente Capo, sono previsti i seguenti benefici:

a) incentivi fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota IGR agevolata pari al 4% per i primi 6 anni di attività;

b) incentivi contributivi consistenti nello sgravio del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro per i dipendenti assunti dalle liste di avviamento al lavoro per un massimo di sei anni. Qualora la domanda di ammissione sia presentata antecedentemente alla data di rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data di rilascio della licenza; qualora la domanda di ammissione sia presentata successivamente alla data del rilascio della licenza, i sei anni decorrono dalla data della delibera di ammissione ai benefici;

c) incentivi alla stabilizzazione: nei i primi due anni di attività, è erogato un contributo pari al 20% del canone di locazione per il primo anno e del 10% del canone di locazione per il secondo anno. Detto contributo è calcolato su un canone annuo massimo di euro quindicimila/00, con un massimo di erogazione di euro tremila/00 per canone annuo. Il comitato valutatore verifica la congruità del canone con i prezzi di mercato. L'imposta di registro è comunque liquidata sull'intero canone, secondo le norme vigenti.

2. Se il richiedente possiede i requisiti di cui all'articolo 3, i benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con i benefici previsti all'articolo 4, ai punti a, d, e, f, g, h, i.

Già in premessa si è evidenziata l'inopportunità di estendere la portata delle norme prospettate con il Progetto di Legge al campo d'applicazione diverso che quello delle imprese giovani, sia perché sono eventualmente tante le categoria meritevoli di attenzione, sia perché comunque, la norma per i giovani, così come pensata è applicabile a tutti i contesti: e quindi anche ai centri storici secondari.

Volendoci concentrare ai potenziali effetti ed alla portata degli articoli 6 e 7 del progetto di legge, non possiamo esimerci dal far notare che in aperto contrasto con lo spirito guida delle norme per i giovani, si estenderebbero TUTTI I BENEFICI alle attività intraprese nei centri storici, a prescindere dell'età dell'imprenditore.

Ma se a questo che già potrebbe avere contrapposti punti di vista sull'opportunità della previsione, evidenziamo che l'articolo 6 (superamento del requisiti dell'età per attività nei centri storici) unito all'articolo 2 (rilevamento di imprese già esistenti) porta alla conseguenza che tutte

---

le attività di tutti i centri storici potranno essere oggetto di compravendita e coloro che rileveranno dette attività avranno la garanzia di una fiscalità al 4% per 6 anni ed una decontribuzione del 50% per sei anni, di fatto senza creare nuova economia, per semplice acquisizione di una attività esistente.

Ci dispiace evidenziare quanto sopra. Molte delle attività dei centri storici presenti o future sono o saranno riconducibili a qualcuna delle sigle firmatarie la presente, ma per onestà intellettuale desideriamo sostenere posizioni che riteniamo eticamente giuste, ed i previsti degli articoli 6 e 7 a nostro parere non sono assolutamente in questa direzione.

---





## 7. Le domande, i tempi e gli attori, così come ipotizzati dal PdL.

### Art.8 - (Domanda di ammissione ai benefici)

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vanno presentate all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro e non oltre 180 giorni dalla data del primo rilascio della licenza o dalla data di rilevamento e devono contenere:

- a) denominazione dell'impresa, nome, cognome, indirizzo, età, del legale rappresentante;
- b) l'elenco dei titolari dell'impresa o dei soci, in caso di richiesta da parte di persona giuridica;
- c) il progetto d'impresa, con specificazione delle caratteristiche concernenti il prodotto e/o il servizio che s'intende produrre/svolgere, i mercati di approvvigionamento delle risorse necessarie, le prospettive di mercato; il piano aziendale (business - plan); il piano economico e finanziario;
- d) il piano occupazionale;
- e) l'autocertificazione da parte del titolare o legale rappresentante attestante l'idoneità di cui all'articolo 11 per i titolari, gli amministratori, i soci;
- f) l'elenco delle spese o degli investimenti effettuati o da effettuare al fine della richiesta del prestito d'onore, di cui alla lettera a) dell'articolo 4.

2. Sono esaminate anche le domande di ammissione ai benefici per imprese che al momento della presentazione della domanda non abbiano ancora ottenuto il primo rilascio di licenza. In quest'ultimo caso l'erogazione dei benefici è subordinata al rilascio della licenza, come da domanda presentata, entro dodici mesi dalla data di notifica di ammissione ai benefici.

L'esautorazione del ruolo della Camera di Commercio è il primo aspetto che emerge non solo nel confronto con la legge 134/1997, ma anche con il testo andato in prima lettura e modificato nel passaggio in Commissione Consiliare.

Avvicinare i giovani che desiderano fare impresa, possibilmente avendo anche suggerimenti ed indicazioni, è mestiere di chi fa impresa. E la Camera di Commercio ad oggi partecipata per il 51% dallo Stato e la restante parte dall'economia privata sammarinese e dall'Università, può essere la sintesi, tanto oggi, quanto con un ripensamento della Camera di Commercio.

Di certo la sintesi non può essere l'ennesimo ritorno alla Burocrazia di Stato !

### Art.9 - (Comitato valutatore)

1. I benefici sono concessi da un comitato valutatore composto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato, dal Segretario di Stato al Lavoro o suo delegato, dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato e dal Direttore della Camera di Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore è presieduto dal Segretario di Stato all'Industria e Commercio o suo delegato. Il comitato valutatore viene convocato dal Dirigente dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. Il comitato valutatore ha il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, la correttezza e completezza della documentazione, nonché di esaminare, valutare il progetto d'impresa e di deliberare in merito.

3. Il comitato valutatore esamina entro venti giorni lavorativi dalla presentazione il progetto con i promotori, successivamente delibera e comunica al presentatore con, mediante

raccomandata con avviso di ricevimento la propria motivata decisione entro dieci giorni lavorativi dalla data di deliberazione.

A riguardo della realizzazione di un Comitato Valutatore, non rivendichiamo a tutti i costi l'idea che rappresentanti dell'imprenditoria, spesso imprenditori a loro volta, siano persone qualificate per contribuire nella valutazione delle istanze, almeno alla pari di un funzionario pubblico.

Ma il Comitato valutatore se deve essere Composto da Segretari di Stato e responsabili di Uffici, allora che abbia regole chiare, che sia delimitata – se necessaria – la discrezionalità e che sia composto dai titolari degli incarichi, inibendo di delegare il proprio ruolo a terzi.

La Commissione, così come pensata non ha un imprenditore al suo interno. Non ha rappresentanti di banca. Non ha l'Università. Una riflessione maggiore forse deve essere fatta!

**Art.10 - (Esame della domanda e provvedimento di ammissione ai benefici)**

1. Il comitato valutatore sulla base del progetto presentato, delibera l'ammissione ai benefici nella misura e proporzione che ritiene più congrua alla realizzazione del progetto imprenditoriale, tenuto conto dell'idoneità dei soggetti proponenti, delle potenzialità del mercato di riferimento, delle scelte tecniche ipotizzate, della convenienza economica dell'iniziativa e valutata la compatibilità dell'iniziativa con gli eventuali indirizzi economici generali della Repubblica di San Marino.

2. La liquidazione e l'erogazione del prestito d'onore e degli incentivi alla stabilizzazione sono effettuati dall' Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro sette giorni lavorativi dalla data di deliberazione del rilascio dei benefici.

La ratio ipotetica di questa scelta della formazione probabilmente risiede nella ricerca dei tempi di valutazione (20 giorni) e di liquidazione del prestito d'onore (7 giorni). Ma se prima i tempi della 134/1997 erano particolarmente ingessati, passare dall'immobilismo al bancomat è una opportunità o un rischio?

## 8. Tutela di chi non ce la fa! : la revoca dei benefici per chi non riesce nel progetto d'impresa

### Art.12 - (Revoca e cumulabilità dei benefici)

1. Il comitato valutatore esercita il controllo in ordine alla realizzazione del progetto di impresa per cui il quale siano stati concessi i benefici di cui alla presente legge al fine di verificare:

- a) la veridicità delle dichiarazioni rese dal beneficiario;
- b) lo stato di attuazione del progetto di impresa;
- c) il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio dispone controlli e ispezioni presso le imprese beneficiarie.

omissis

6. Per il raggiungimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, il Comitato Valutatore ha la facoltà di adottare regolamenti che avranno una funzione esplicativa ed interpretativa dei compiti assegnati dalla presente legge

### Art. 13 - (Riduzione o revoca delle agevolazioni)

1. Nei casi di mancata, parziale o difforme realizzazione dei progetti è disposta la revoca da parte del comitato valutatore, in forma totale o parziale, delle agevolazioni previste dalla presente legge.

2. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione dell'ammontare dell'agevolazione, maggiorato degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

3. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altre leggi.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di prestiti e di credito agevolato, si applica per quanto compatibile il Decreto Delegato n.73/2013.

Serve assolutamente distinguere la revoca dei benefici per comportamenti elusivi e comunque non in linea con la legge, dall'insuccesso di un progetto d'impresa, prima che sia trascorso il periodo di affrancamento.

I primi non devono mai essere tollerati e vanno perseguiti. I secondi, entro certi limiti, sono fisiologici, perché non tutti i progetti d'impresa hanno la garanzia della riuscita nel tempo.

Serve valutare misure severe per i primi. Per i secondi la restituzione dei finanziamenti deve essere ovvia, ma la restituzione degli altri benefici deve essere un motivo di riflessione e di previsione già nella legge.

E le misure di intervento, ovvero le linee guida, devono essere chiare prima e non demandate "ex post" ad una commissione.

## 9. Disponibilità fondi ed attribuzione dei benefici per velocità e non per merito

### Art.14 - (Copertura finanziaria)

1. I costi inerenti gli incentivi finanziari sono imputati sul cap. 5/7220 "Contributo in c/interessi per crediti agevolati alle imprese".
2. Per dare attuazione al presente progetto di legge, i costi inerenti il prestito d'onore e gli incentivi alla stabilizzazione sono imputati su apposito capitolo di bilancio da istituire.
3. I costi inerenti gli sgravi con contributivi sono imputati sul cap. 8/7460 "Fondo speciale per interventi sull'occupazione".
4. Le somme stanziare e non utilizzate in un esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi.
5. Le domande sono ammesse ai benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in ordine di presentazione.

Prevedere una velocità d'intervento limitata a soli sette / venti giorni, ma non avere sufficienti risorse di bilancio, rischia di produrre interventi non in linea dell'intervento voluto dai progetti di sostegno per la nascita di nuove imprese e nuovi giovani imprenditori.

Ammettere ai benefici nei limiti degli stanziamenti di bilancio in base all'ordine di presentazione, anziché una valutazione del nuovo, piuttosto che del rilevato, senza entrare nel merito di chi crea nuovi posti di lavoro e nuova economia, magari in settori da incentivare, piuttosto che in settori saturi, non crea economia e non sostiene eventuali progetti meritevoli.

In questo senso un aspetto da salvare della 134/1997 è proprio nella possibilità della commissione attuale di modulare la portata, perché modulando la portata in base al concetto di essere nuovi, giovani e sostenere progetti interessati anziché la semplice acquisizione di realtà già esistenti, potrebbe essere l'approccio per trovare uno strumento equilibrato a sostegno dei giovani sammarinesi.